



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Alla Clientela in indirizzo

**ATTUAZIONE DIRETTIVA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SUI MINORI
NUOVO OBBLIGO PER I DATORI DI LAVORO**

Il 6 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 39/2014 in attuazione di una direttiva comunitaria relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per gli aspetti che riguardano la nostra materia il decreto prevede che a partire dalla sua entrata in vigore i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno acquisire il certificato penale per verificare se il lavoratore ha avuto condanne per prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale, adescamento dei minorenni.

L'ufficio del casellario fornirà al datore di lavoro il certificato che conterrà, per privacy, le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati sopra indicati; questo per evitare che i datori di lavoro vengano a conoscenza di altre condanne del lavoratore passate in giudicato ma estranee alla pedofilia.

I datori di lavoro che non osservano il nuovo obbligo rischiano una sanzione da 10mila a 15mila euro.

Il Ministero della Giustizia è intervenuto prima con una circolare e poi con due note di chiarimento fornendo queste prime precisazioni oltre a pubblicare il modulo da utilizzare per la richiesta alla Procura della Repubblica (sulla stampa specializzata si preannuncia a giorni l'uscita di una ulteriore circolare):

- l'obbligo di questo nuovo adempimento riguarda soltanto i soggetti che intendano avvalersi di lavoratori all'interno di un definito rapporto di lavoro e quindi sono esclusi coloro che intendono avvalersi dell'opera di volontari;
- l'obbligo scatta per i contratti di lavoro stipulati dal 7 aprile;
- nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si può procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo con l'occasione cordiali saluti.

Borgo San Lorenzo lì 07.04.2014

Studio Pini & Ass.ti



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale